



## COMUNE DI SANFRONT

Piazza Statuto n° 2 - 12030 Sanfront (CN)  
Tel. 0175 948119 - Fax 0175 948867  
Email: info@comune.sanfront.cn.it  
Pec: comune.sanfront@pec.it  
C. F. 85002210046 - P. IVA 00564590040



Prot. n° 980  
N. Reg. Ord. 9/2020

Sanfront, 12 marzo 2020

### ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI DAL 12 MARZO AL 31 MARZO 2020

#### IL SINDACO

Premesso che in virtù di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 della Legge Regionale 4/10/2018, n° 15 su tutto il territorio Regionale nel periodo compreso tra il 1° Novembre sino al 31 marzo è fatto DIVIETO di abbruciamento di materiale vegetale (di cui all'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs 3/04/2006, n° 152 (norme in materia ambientale);

Considerato che sono ammesse le deroghe di cui all'art. 10 comma 4 della medesima Legge Regionale n° 15/2018;

Vista la comunicazione della Regione Carabinieri Forestali "Piemonte", gruppo di Cuneo in data 9/03/2020, prot. n° 951, pervenuta presso questo Comune in data 10/03/2020, prot. n° 919 mediante la quale si rammenta l'opportunità di derogare con ordinanza dal divieto di abbruciamento purchè non sussista il rischio per gli incendi boschivi;

Ritenuto necessario consentire l'applicazione delle deroghe di cui alla L.R. n° 15/2018, art. 10 comma 4 in quanto non sussiste, allo stato attuale, il pericolo di incendi boschivi poiché revocato dalla Regione Piemonte in data 9/03/2020;

VISTO l'art. 7 D. Lgs 285/92;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 recante il T.U.E.L.;

#### DISPONE

Ai sensi del comma 6, art. 10 della L.R. del Piemonte n° 15/2018, la deroga al divieto di abbruciamento nel periodo compreso tra il 12 marzo 2020 al 31 marzo 2020 come previsto al comma 4 nei seguenti casi:

Comma 4 : Sono ammesse deroghe .... nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento: a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati; b) al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all'articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006, effettuato nel luogo di produzione; c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi; d) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.

Si precisa altresì che : Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, sia preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

La presente Ordinanza viene pubblicata presso l'Albo Pretorio comunale *on-line*.

#### AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO

